

DECISIONE (UE) 2022/2332 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2022

relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che il Consiglio possa adottare decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica, ivi comprese le misure restrittive.
- (2) L'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente al Consiglio di adottare misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali oppure di adottare misure che prevedono l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, sulla base di una decisione a norma dell'articolo 29 TUE. Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione dei regolamenti del Consiglio sulle misure restrittive dell'Unione.
- (3) La presente decisione riguarda unicamente le misure restrittive dell'Unione che quest'ultima ha adottato sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE, quali le misure in materia di congelamento di fondi e risorse economiche, il divieto riguardante la messa a disposizione di fondi e risorse economiche, il divieto di ingresso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione, nonché le misure economiche settoriali e gli embarghi sulle armi.
- (4) Occorre che gli Stati membri dispongano di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle misure restrittive dell'Unione. È inoltre necessario che tali sanzioni affrontino la questione dell'elusione delle misure restrittive dell'Unione.
- (5) La Commissione garantisce il coordinamento tra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione adottate nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ha valutato l'interazione tra le misure restrittive e quelle di diritto penale.
- (6) L'articolo 83, paragrafo 1, TFUE attualmente non prevede che siano stabilite norme minime riguardanti la definizione di violazione delle misure restrittive dell'Unione e le relative sanzioni, poiché la violazione di dette misure, in quanto tale, non rientra ancora tra le sfere di criminalità elencate nell'articolo in esame. Le sfere di criminalità attualmente elencate nell'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, sono il terrorismo, la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata. La violazione delle misure restrittive dell'Unione può tuttavia in taluni casi essere correlata a reati rientranti in alcune sfere di criminalità elencate, quali il terrorismo e il riciclaggio di denaro.

⁽¹⁾ Approvazione del 7 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

